



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI SI
APPLICA ANCHE AI LAVORATORI DISTACCATI ALL'ESTERO E
POI RIENTRATI IN ITALIA**

Sentenza del 24 gennaio 2025, n. 233 del 2025 (dep. 11/02/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Diozzi Fabio (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE

Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Applicabilità anche per i lavoratori
distaccati all'estero ma rientrati in Italia – Irrilevanza esterna della circolare
dell'Amministrazione finanziaria

Massima

L'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha introdotto il c.d. regime
speciale per i lavoratori rimpatriati, non richiede - ai fini della sua applicabilità
- che al rientro in Italia sia stipulato un nuovo contratto di lavoro, sicché tale
norma di vantaggio può operare anche nei confronti del lavoratore distaccato
all'estero che sia poi rimpatriato, atteso che la *ratio* è quella di favorire il rientro
di lavoratori italiani che abbiano prestato all'estero la propria attività lavorativa,
non potendo esplicitare alcun carattere vincolante le circolari e le prassi
dell'Amministrazione finanziaria di contenuto contrario.

Rif. normativi

Art. 16 d.lgs. 147/2015

Art. 2 DPR 917/1986



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb. 2025